

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO,  
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI  
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PA - ID 2220**

**CHIARIMENTI**

**Domanda n. 90**

Si chiede di confermare che la gara ha ad oggetto lo svolgimento di attività che non comportano la conoscenza – da parte dell'appaltatore – di informazioni che possano determinare un conflitto di interessi.

**Risposta n. 90**

Si precisa preliminarmente che, per conflitto di interesse, si intende una situazione in cui, nello svolgimento di un'attività di rilievo privato o pubblico, un individuo (agente) sia tenuto a realizzare un c.d. interesse primario che pertiene ad altri e che, per caso, può trovarsi in contrasto con un suo personale interesse (finanziario o non finanziario), che pertanto tende a interferire con l'interesse primario dell'altra parte (principale), verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità. La configurabilità di una tale situazione di conflitto, anche potenziale, non si può pertanto escludere a priori né nella presente procedura né in altre.

Nel caso di specie, il requisito previsto dal Capitolato tecnico, al par. 3.3.2, è volto ad assicurare la terzietà del Fornitore, ossia è volto a scongiurare il rischio che quest'ultimo assuma una posizione privilegiata, rispetto ad altri Operatori economici, nella partecipazione ad altre procedure di gara. Tale rischio è pertanto da intendersi gestito. A tal riguardo, si rappresenta, infatti, che Consip, oltre a richiedere al Fornitore di uniformarsi al proprio Codice Etico e al proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di predisporre e adottare specifiche misure tecniche ed organizzative a ciò preposte, mette in atto una serie di azioni specifiche di cui di seguito si elencano le principali:

- segue procedure e politiche di sicurezza volte a garantire la riservatezza dei sistemi e delle informazioni;
- prevede che le utenze riservate agli amministratori di Sistema siano create e gestite secondo quanto previsto dalle "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di Sistema - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)" e successive modificazioni. A tal proposito è assicurato che le utenze specifiche per il Gestore siano funzionali alla esecuzione delle attività allo stesso demandate nell'ambito del contratto;
- si riserva di eseguire sessioni di auditing e vulnerability assessment sui sistemi, sia direttamente che, ove necessario, unitamente al Fornitore;
- verifica il rispetto dei vincoli e degli obblighi imposti al Fornitore, anche attraverso l'accesso diretto ai log ed ai sistemi.

Inoltre nell'ambito della Piattaforma, vengono utilizzati specifici sistemi di sicurezza, pure già indicati nella documentazione di gara, che di seguito si riportano:

- sistemi di Identity Access Management e Privileged Access Management;
- sistemi di crittografia delle informazioni;
- sistemi di Security Information and Event Management;
- sistemi di asset e configuration management;
- sistemi di Firewall e Web Application Firewall;
- sistemi di Intrusion Detection and Protection;
- sistemi Antimalware;
- sistemi di Static, Dynamic, Interactive Application Security Testing;
- sistemi di gestione delle vulnerabilità.

È altresì in uso la procedura "Modalità operative per la gestione unica degli accessi logici al Sistema di e-Procurement" che costituisce un ulteriore elemento a garanzia della terzietà del Fornitore.

Si precisa altresì che, per quanto attiene alla proposta di strutture, modalità operative e strumenti che viene richiesto ai concorrenti di descrivere in Offerta tecnica e che poi dovrà essere concretamente adottata in fase esecutiva

dall'Aggiudicatario per garantire il pieno rispetto del requisito di terzietà, si precisa che trattasi di adempimento previsto a maggior tutela sia della Consip che del Fornitore medesimo. Più nello specifico, quest'ultimo è infatti chiamato a implementare misure a tal fine adeguate, anche rispetto al proprio modello organizzativo, nell'ottica di collaborazione e supporto nei confronti della Stazione appaltante.

Il contributo/supporto richiesto al Fornitore ha lo scopo di sensibilizzare quest'ultimo rispetto al ruolo che andrà ad assumere nell'ambito della gestione di attività concernenti la Piattaforma, responsabilizzandolo rispetto all'assunzione degli obblighi di cui al par. 3.3.2 del Capitolato tecnico con garanzia, per la Stazione appaltante, di poter seguire nell'indizione di procedure di gara senza rischi di ingerenze da parte del Fornitore, e con assicurazione, per quest'ultimo, di poter continuare a prendere parte a future iniziative bandite da Consip.

Quanto sopra non copre eventuali conseguenze derivanti da comportamenti illeciti, dolosi o dovuti a colpa grave e/o comunque elusivi delle previsioni contenute nella lex di gara.

Ciò posto, si ribadisce che il concorrente aggiudicatario potrà partecipare a future procedure indette da Consip, fermo il rispetto delle prescrizioni contenute nel par. 3.3.2 del Capitolato nonché delle previsioni normative in materia.

Quanto al quesito, si rappresenta che, fermo quanto sopra rappresentato, i servizi di cui alla presente gara comportano la conoscenza da parte dell'appaltatore delle sole informazioni necessarie all'espletamento dei compiti richiesti, come previsto al par. 3.3.3 del Capitolato tecnico. In ogni caso, si ribadisce che tutti i dati rilevanti delle procedure di gara sono gestiti e memorizzati sulla piattaforma in formato cifrato.

#### **Domanda n. 91**

Con riferimento all'indicazione riportata a pag. 36 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico:

"Si sottolinea che tutto il software modificato e/o sviluppato dal Fornitore dovrà considerarsi "in garanzia" e, quindi, non dovrà essere conteggiato nel canone di manutenzione correttiva per tutta la durata contrattuale"

Si chiede di confermare se è corretto intendere che il software modificato e/o sviluppato nell'ambito del contratto non essendo inserito nel canone di manutenzione per tutta la durata contrattuale sia coperto da garanzia per un periodo che potrà essere superiore a 12 mesi e corrispondente alla durata residua del contratto.

Si chiede quindi di confermare la seguente conseguenza: nell'ipotesi che un software sia sviluppato e/o modificato nel primo mese delle attività contrattuali, questo sarà coperto da garanzia per un periodo 47 mesi uscendo quindi dalla baseline del canone di MAC.

#### **Risposta n. 91**

Con riferimento alla citazione fatta: "*Si sottolinea che tutto il software modificato e/o sviluppato dal Fornitore dovrà considerarsi "in garanzia" e, quindi, non dovrà essere conteggiato nel canone di manutenzione correttiva per tutta la durata contrattuale*" si precisa innanzitutto che si intende il software sviluppato e/o modificato nell'ambito dei servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva del software e Manutenzione adeguativa. Inoltre, come specificato alla pagina 37 del Capitolato Tecnico, anche il software sviluppato e/o modificato nell'ambito del servizio di Manutenzione preventiva e correttiva, a partire dal secondo anno del contratto, è da considerarsi in garanzia per tutta la durata contrattuale.

Pertanto, per quanto riguarda i due quesiti, per entrambi si confermano le interpretazioni proposte nel caso in cui il software sia stato sviluppato e/o modificato nell'ambito dei servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva del software e Manutenzione adeguativa. Si precisa inoltre che, a partire dal secondo anno contrattuale, tali interpretazioni risultano valide anche per il software sviluppato e/o modificato nell'ambito del servizio di Manutenzione preventiva e correttiva.

#### **Domanda n. 92**

Con riferimento all'indicazione riportata a pag. 37 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico:

"Anche il software modificato a fronte di interventi di manutenzione correttiva e preventiva, a partire dal secondo anno contrattuale, dovrà considerarsi "in garanzia" e quindi non dovrà essere conteggiato nel canone di manutenzione correttiva. "

Si chiede di confermare se gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva, a partire dal secondo anno contrattuale, non essendo più conteggiati nel canone di manutenzione, debbano essere coperti da garanzia per un periodo superiore ai 12 mesi e corrispondente alla durata residua del contratto.

Oppure si debba intendere che non saranno conteggiati nel canone di manutenzione correttiva dell'anno successivo e saranno reinseriti nel canone dopo i 12 mesi di garanzia.

#### **Risposta n. 92**

Si conferma che il software sviluppato e/o modificato nell'ambito del servizio di Manutenzione preventiva e correttiva, a partire dal secondo anno contrattuale, non sarà più conteggiato nel canone di manutenzione e dovrà essere coperto da garanzia per un periodo corrispondente alla durata residua del contratto fermo rimanendo che:

- la garanzia si estende per massimo 12 mesi per tutto il software modificato e/o sviluppato e/o corretto a partire dal 36° mese e fino al 48° mese di durata contrattuale;
- il primo anno contrattuale il canone del servizio di manutenzione correttiva e preventiva verrà calcolato considerando la baseline applicativa al netto delle componenti software che risultano in garanzia nell'ambito del precedente contratto.

#### **Domanda n. 93**

Si chiede di confermare che quanto riportato alle pagg. 36 e 37 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico:

“Si sottolinea che tutto il software modificato e/o sviluppato dal Fornitore dovrà considerarsi “in garanzia” e, quindi, non dovrà essere conteggiato nel canone di manutenzione correttiva per tutta la durata contrattuale. Anche il software modificato a fronte di interventi di manutenzione correttiva e preventiva, a partire dal secondo anno contrattuale, dovrà considerarsi “in garanzia” e quindi non dovrà essere conteggiato nel canone di manutenzione correttiva”, è un refuso, dal momento che:

- vi è un'evidente ambiguità su cosa si intenda “software modificato”, dal momento che dapprima si riporta che il “software modificato” dovrà essere coperto da garanzia per tutta la durata contrattuale mentre, successivamente, si indica che il “software modificato a fronte di interventi di manutenzione correttiva e preventiva” sarà considerato in garanzia solo a partire dal secondo anno contrattuale;
- appare errata l'indicazione che la garanzia sul “software modificato a fronte di interventi di manutenzione correttiva e preventiva, a partire dal secondo anno contrattuale, dovrà considerarsi “in garanzia”, dal momento che appare corretto intendere che la garanzia sia valida dalla consegna del software modificato a seguito di interventi realizzativi o manutentivi;

Infine, si richiede di conferma che di estendere la garanzia sul “software modificato e/o sviluppato” oltre i 12 mesi successivi alla consegna sia conforme alle specifiche normative.

#### **Risposta n. 93**

Per quanto riguarda il primo quesito non si conferma e si rimanda alle risposte ai chiarimenti n. 91 e n. 92.

Per quanto riguarda il secondo quesito si precisa che la manutenzione in garanzia è prevista per tutta la durata contrattuale in quanto prestazione contrattuale a tutti gli effetti; si tratta pertanto di una previsione pattizia, a cui è sottesa l'assunzione, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo connesso al raggiungimento del risultato, i.e. a rendere essenzialmente fruibile la cosa, e quindi il software sviluppato/modificato.

#### **Domanda n. 94**

Con riferimento alla indicazione riportata nei chiarimenti Domanda 81:

“Si precisa inoltre che gli strumenti utilizzati e messi a disposizione della Committente per l'esecuzione dei test costituiscono parte integrante dell'Offerta Tecnica e saranno valutati nell'ambito del criterio C09.”

Si chiede di confermare che l'indicazione del criterio C09 trattasi di refuso e di specificare quindi il corretto criterio nel quale devono essere specificati gli strumenti messi a disposizione per l'esecuzione dei Test.

**Risposta n. 94**

Con riferimento alla risposta relativa al quesito n. 81 si precisa che gli strumenti utilizzati e messi a disposizione della Committente per l'esecuzione dei test saranno valutati nell'ambito del criterio C09 per il Lotto 1 e C11 per il Lotto 2.

**Domanda n. 95**

- a) Si chiede di confermare che i servizi di cui alla presente Gara non comportano la conoscenza da parte dell'appaltatore di informazioni che possano determinare un conflitto di interessi.
- b) Con riferimento al quesito n. 6 e qualora si verifichi l'eventualità di cui allo stesso, considerato che non è stata confermata la possibilità di recedere, si chiede di voler indicare quali modalità alternative possono essere previste al fine di permettere all'aggiudicatario la partecipazione a future gare nel mercato ICT.

**Risposta n. 95**

Per quanto riguarda il quesito a), si rinvia alla risposta n. 90.

Per quanto riguarda il quesito b), a integrazione di quanto rappresentato nella risposta n. 90, si precisa che, come pure già chiarito nella risposta n. 7, la situazione di conflitto di interesse non si configura per il sol fatto di aver conseguito l'aggiudicazione della presente gara, anche in considerazione delle misure già adottate da Consip. L'Aggiudicatario potrà dunque prendere parte ad altre procedure indette da Consip, come già chiarito nelle risposte ai quesiti nn. 1, 2 e 39. Resta ferma, come in qualunque procedura, l'operatività della normativa di settore, che disciplina le cause di astensione/incompatibilità obbligatorie o facoltative, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 51 c.p.c., nel rispetto e secondo quanto chiarito dall'ANAC in materia (vedasi delibera ANAC n. 80 del 29 gennaio 2020). Resta inoltre inteso che, in conformità a quanto previsto dal par. 3.3.2 del Capitolato tecnico, il Fornitore dovrà impegnarsi al rispetto e all'adozione sia delle misure già implementate da Consip che di quelle indicate nell'Allegato 17, eventualmente aggiornate d'intesa con Consip, nonché ad eseguire il contratto secondo buona fede e conformemente alle previsioni di legge.

Roma, 09/07/2020

Divisione Sourcing ICT

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)

---